

*Le migliorie*

Le migliorie che costituiscono un presupposto per l'eventuale legittimazione dell'occupazione di terreni di uso civico non possono consistere in meri miglioramenti, presumibili nella maggior parte dei casi, riguardando tali occupazioni terreni all'origine abbandonati e incolti, ma devono concretarsi in miglioramenti di grado così elevato da soddisfare l'interesse agrario della collettività anche senza il ricorso alla reintegra. — C. Stato, sez. IV, 1 aprile 1980, n. 327, Cafaro c. Commissario liquidaz. usi civici Napoli, in Rep. Fo. it., 1980 n. 19